



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: decreto di esclusione dalle GPS della Provincia di Milano ex art. 7, commi 8 e 9 ed art. 8, commi 7 e 9, dell'O.M. n. 60/2020

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;

VISTO in particolare l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 8, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

VISTO in particolare l'art. 7, comma 9, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità";

VISTO in particolare l'art. 8, comma 9, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato;

CONSIDERATA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

VISTO il decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano prot. 1761 del 26/09/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettificare;

CONSIDERATO il potere di autotutela al quale l'amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di convalida dei titoli;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 1860 del 18/06/2021 con cui si è disposta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 55 quater, co. 1 lett. d) e 3, del d.lgs. n. 165/2001

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal D.P.R. 9/5/1994 n. 487, il predetto dipendente non potrà più accedere ad impieghi presso pubbliche amministrazioni;

DISPONE

Art. 1

A seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa:

- la docente **Russo Vincenza**, nata ad Avellino (AV) il 18/07/1989, è esclusa da tutte le GPS della provincia di Milano, compresa la classe di concorso A045, ai sensi degli artt. 7 comma 9 dell'OM n. 60/2020, 55 quater, co. 1 lett. d) e 3, del d.lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 9/5/1994 n. 487.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

Yuri Coppi

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano – dirigente Yuri COPPI